



AUTOMOBILE CLUB VENEZIA

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DA PARTE DELL'AUTOMOBILE CLUB VENEZIA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA A NORMA DELL'ART.7, COMMI 6 E 6 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, n.165

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Venezia nella seduta del 23 febbraio 2016.

Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione

1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, le procedure per il conferimento da parte dell'Automobile Club Venezia di incarichi individuali di collaborazione, esercitati in forma di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, riconducibili ai contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi degli articoli 2222 e 2230 del codice civile, nonché il relativo regime di pubblicità, compresi gli incarichi conferiti a professionisti che svolgono la propria attività in forma associata o societaria, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

Art. 2 Presupposti

1) L'Automobile Club Venezia, in conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego, utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne e promuove ogni forma di integrazione e coordinamento tra i propri Uffici per favorire l'apporto tecnico, amministrativo e giuridico del proprio personale.

2) Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'Automobile Club Venezia può conferire a soggetti esterni incarichi professionali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei presupposti di legge.

Art. 3 Competenza

1) In conformità allo Statuto ed ai vigenti regolamenti, sono competenti ad adottare i provvedimenti per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento:

a) Il Consiglio Direttivo dell'Ente e il Presidente.

Art. 4 Individuazione del fabbisogno

1) La Direzione determina il ricorso alla collaborazione esterna previa delibera da parte degli Organi dell'Ente, verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Automobile Club. L'atto deve riportare: durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato relativamente al ricorso alla collaborazione esterna. La delibera di conferimento di incarico viene recepita dal Direttore con propria determina.

Relativamente al prezzo, l'Ufficio Segreteria effettuerà una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta; l'Ufficio Amministrazione e contabilità verificherà, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 5 Individuazione delle professionalità

1) La Direzione, cura la predisposizione di apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente ai quali la collaborazione si riferisce;

b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;

c) la durata dell'incarico;

d) il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;

e) il compenso previsto per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, le eventuali sospensioni della prestazione;

f) l'indicazione dell'Ufficio di riferimento e del responsabile del procedimento;

- g) il termine entro il quale dovranno pervenire le offerte ed i curricula;
 - h) il termine entro il quale sarà conclusa la procedura;
 - i) i criteri attraverso i quali avverrà la comparazione delle offerte.
- 2) In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non avere riportato condanne penali, ovvero, in caso di condanna penale, essere stato riabilitato, e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, fatti salvi i casi in cui la legge prescinde dal requisito;
- f) prendere atto di tutte le norme contenute nel codice di comportamento di Ente pubblicato sul sito istituzionale;
- g) dichiarare di non essere in una situazione di incompatibilità o inconferibilità dell'incarico.

Art. 6 Procedura comparativa

- 1) Apposita Commissione, composta di tre membri procede alla valutazione delle offerte e dei curricula validamente presentati sulla base dei seguenti criteri:
- a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) riduzione dei tempi di realizzazione dell'attività e del compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'Ente;
 - f) eventuale esito dei colloqui e delle prove specifiche, nonché il contenuto dei progetti e delle proposte eventualmente previsti, di cui all'articolo precedente.

Art. 7 Conferimento di incarichi in via diretta.

- 1) I soggetti di cui all'art. 3 possono conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento delle procedure comparative previste dagli articoli precedenti, quando ricorrano le seguenti situazioni, che devono essere esplicitate espressamente nel provvedimento di conferimento dell'incarico:
- a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la procedura comparativa;
 - b) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c) per prestazioni di natura artistica e culturale, anche finalizzate alla realizzazione di eventi di pari natura, nonché di natura redazionale relative alle pubblicazioni dell'Ente, purché strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - d) per incarichi relativi a programmi o progetti di collaborazione o cooperazione con altre Pubbliche Amministrazioni o a quelli finanziati o cofinanziati da queste ultime o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano necessarie specifiche professionalità proprie della P.A. cooperante o collaborante o siano stabilite tempistiche tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - e) per la partecipazione di esperti o testimonials, anche in qualità di relatori o moderatori, ad eventi, lezioni, conferenze e quanto altro assimilabile, qualora si tratti di prestazioni professionali occasionali a

carattere episodico;

f) nei casi di gruppi di lavoro di natura temporanea istituiti per il conseguimento di iniziative e attività specifiche o finalizzati alla realizzazione dei piani-programmi dell'Ente;

g) per incarichi il cui importo al netto dell'IVA, se dovuta, non sia superiore a € 700,00.

Art. 8 Esclusioni

1) Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'art. 7 del decreto legislativo 165/2001 non si applicano alle procedure per la nomina dei componenti degli Organi di controllo interno, dei Comitati e degli Organismi indipendenti di valutazione, nonché delle Commissioni statutarie dell'Ente o altre Commissioni previste dalla legge.

2) Sono, altresì, escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica svolta in maniera saltuaria che non è riconducibile a programmi dell'Ente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n.165 del 2001.

Art. 9 Formalizzazione degli incarichi

1) Il rapporto fra l'Automobile Club Venezia ed il professionista esterno viene regolato da apposito atto di incarico nel quale sono specificati gli obblighi dell'incaricato.

2) L'atto deve indicare:

a) l'oggetto dell'incarico corrispondente ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) la durata commisurata all'entità delle attività o del progetto;

c) il luogo, i tempi e le modalità di esecuzione dell'incarico;

d) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento del corrispettivo;

e) i criteri, i tempi e le modalità della verifica della prestazione;

f) la responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione delle attività;

g) i rimedi previsti in caso di ritardo e/o inadempimento del professionista;

h) il diritto dell'Ente di utilizzare in modo pieno ed esclusivo i progetti, gli elaborati e quanto altro sia il frutto dell'incarico svolto dal professionista;

j) una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c. per i casi in cui l'incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali comunque incompatibili con l'incarico affidato;

k) per incarichi di notevole rilevanza economica, la previsione di una polizza assicurativa per gli eventuali rischi legati all'attività oggetto dell'incarico.

3) La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nell'atto di incarico.

4) L'incarico non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto di esso e non comporta responsabilità dirigenziale o gestionale.

5) Non possono essere affidati incarichi per prestazioni periodiche o sistematiche, salvo casi particolari in cui, per la natura e l'oggetto dell'incarico, è necessario garantirne continuità nello svolgimento.

6) Il professionista incaricato deve compilare le dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi previste dall'art. 1 comma 49 della legge n. 190/2012.

Art. 10 Durata del contratto e liquidazione del compenso

1) Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione, salvo i casi, debitamente motivati anche in relazione alle utilità già conseguite ed a quelle ulteriori previste, di sopravvenuta estensione o ampliamento dei programmi dell'Ente, in relazione ai quali sia stato conferito l'incarico originario.

L'Ente può altresì prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto al solo fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

2) La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa

espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico. Non sono ammesse anticipazioni.

Art. 11 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

- 1) Il responsabile del procedimento verifica il corretto svolgimento dell'incarico, eventualmente anche in corso d'opera quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
- 2) Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base dell'atto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile del procedimento può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere per inadempienza.
- 3) Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile del procedimento può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
- 4) Il responsabile del procedimento verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti e autorizzati.

Art. 12 Pubblicità e comunicazioni

- 1) Gli elenchi dei collaboratori e gli incarichi conferiti sono pubblici. Di essi è data adeguata pubblicità sul sito internet Automobile Club Venezia come prescritto dalla normativa vigente.
- 2) L'Automobile Club Venezia assicura, altresì, ogni informazione e pubblicità così come prevista dalla normativa vigente in tema di trasparenza della Pubblica Amministrazione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE

Art. 13 Ambito di applicazione

- 1) Le procedure per gli incarichi di assistenza legale esterna dell'Ente sono disciplinate dalle norme contenute nel presente Titolo.

Art. 14 Modalità di scelta del professionista cui conferire l'incarico

- 1) Il procedimento per il conferimento di incarico di assistenza legale a professionista esterno si avvia con la deliberazione, da parte di soggetti di cui all'art. 3 del Titolo I o, nel caso di espressa delega, da parte del Direttore.
- 5) Non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 15 Formalizzazione degli incarichi

- 1) Ai fini del conferimento dell'incarico, non si procede a procedura comparativa ma solo ad una adeguata motivazione sulla scelta del nominativo del singolo legale con il quale il rapporto è fiduciario in quanto basato sulla specifica professionalità ed esperienza maturata dal professionista e risultante da un suo curriculum. La lettera di incarico, previa delibera di affidamento, deve contenere, tra l'altro, la previsione dell'obbligo per il legale incaricato:
 - a) di aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando la relativa documentazione (atti, memorie, relazioni, ecc.);
 - b) di specificare nella parcella le voci relative al suo compenso;
 - c) di richiedere la riunione di giudizi aventi lo stesso oggetto.

d) della stretta osservanza del codice deontologico.

2) All'atto di accettazione dell'incarico, il professionista dovrà espressamente dichiarare di essere a conoscenza del presente regolamento e di accettarne il contenuto, nonché rilasciare apposita dichiarazione relativa all'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato (dichiarazione di inconfiribilità).

3) Gli atti di incarico devono prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato (dichiarazione di incompatibilità).

4) Nel caso di espressa delega, agli adempimenti di cui al presente articolo provvede il Direttore.

Art. 16 Compensi

1) Al professionista esterno verranno riconosciuti, oltre agli accessori, come per legge e al rimborso delle spese sostenute ed adeguatamente dimostrate, gli onorari in base ad accordo tra le parti o in difetto, in base ai parametri base fissati dal Decreto del Ministero di Giustizia del 10/03/2014 n. 55.

2) Con proprio provvedimento, il Consiglio Direttivo dell'AC Venezia potrà disporre modifiche alle condizioni tariffarie previste dal presente articolo che dovessero rendersi necessarie a seguito di innovazioni normative o di mercato della disciplina tariffaria forense.

Art. 17 Pareri legali

1) Per acquisire pareri legali, l'Ente può rivolgersi a professionisti altamente qualificati.

2) L'affidamento sarà anche in questo caso fiduciario sulla base dei titoli professionali, della specializzazione, dei tempi di espletamento dell'incarico e del compenso richiesto.

3) L'atto di incarico contiene l'indicazione dell'oggetto della prestazione, il termine entro il quale la stessa deve essere assolta ed il relativo compenso.

Art. 18 Recupero crediti

1) L'Ente, per far fronte a comprovate esigenze transitorie, può affidare incarichi di patrocinio legale di durata prestabilita per il recupero dei suoi crediti.

2) A tal fine, l'Ente procederà alla scelta del professionista attraverso apposita selezione.

3) Il relativo avviso, pubblicato sul sito web istituzionale indicherà l'oggetto dell'incarico professionale, il foro competente, nonché il termine e la modalità di presentazione delle domande.

4) La selezione avverrà mediante l'esame comparativo dei curricula professionali presentati dagli interessati secondo criteri di valutazione predeterminati e resi noti nell'avviso pubblico di interesse.

5) Al termine della selezione verrà stipulata apposita convenzione.

6) Il compenso, al lordo delle ritenute di legge, sarà stabilito nella misura tariffaria minima ridotta del 50%. Si applica, in relazione agli incarichi previsti dal presente articolo, quanto stabilito all'art. 16, comma 2.

7) Alla scadenza della convenzione, al fine di assicurare la continuità ed uniformità dell'attività difensiva, il professionista incaricato è obbligato a portare a termine il mandato conferitogli in tutti i giudizi pendenti.

Art.19 Pubblicità sul sito istituzionale

1) Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Automobile Club Venezia.